



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 marzo 2017 n.28

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 3, comma 8, della Legge 5 dicembre 2014 n.211;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.37 adottata nella seduta del 6 marzo 2017;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Principi generali e contenuti)

1. Al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona con i principi di libertà di espressione, di opinione, di manifestazione del pensiero, riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese e in attuazione della Legge 5 dicembre 2014 n.211, ribadendo quale diritto inviolabile degli Operatori dell'Informazione la libertà di informazione e di critica, il presente Codice Deontologico riporta le norme etiche, i diritti e doveri, e le regole in materia di:

- a) tutela dei minori e degli altri soggetti fisicamente e socialmente svantaggiati;
- b) tutela dei diritti fondamentali della persona e della privacy;
- c) verifica della rispondenza e completezza delle informazioni divulgate e la espressa e chiara distinzione tra fatti e opinioni;
- d) sanzioni applicabili degli Operatori dell'Informazione nel caso di violazioni dei doveri deontologici;
- e) esercizio dell'azione disciplinare volta all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni disciplinari e ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

Art. 2

(Ambito di applicazione del Codice Deontologico)

1. Sono tenuti all'applicazione del presente Codice Deontologico tutti gli Operatori dell'Informazione che svolgano la propria attività nella Repubblica di San Marino e i corrispondenti esteri presso la Repubblica di San Marino.

2. Per Operatori dell'Informazione si intendono i pubblicisti e i giornalisti di cui all'allegato A della Legge n.211/2014 e successive modifiche, così come definiti all'articolo 2 della medesima legge.

TITOLO II

NORME ETICHE, DIRITTI E DOVERI DELL'OPERATORE DELL'INFORMAZIONE

Art. 3

(Dei doveri generali dell'Operatore dell'Informazione)

1. L'Operatore dell'Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
2. L'Operatore dell'Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo della attività e degli atti pubblici.
3. L'Operatore dell'Informazione ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, etnia, nazionalità, provenienza geografica e sociale, religione, sesso, orientamento sessuale, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
4. L'Operatore dell'Informazione corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Codice Deontologico e favorisce la possibilità di replica.
5. L'Operatore dell'Informazione rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza sino alla sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell'articolo 15 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. L'Operatore dell'Informazione è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario e confidenziale delle sue fonti. In qualsiasi altro caso l'Operatore dell'Informazione deve dare la massima trasparenza alle fonti.
6. L'Operatore dell'Informazione non può aderire ad associazioni segrete così come definite dalla Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2 e successive integrazioni, o comunque in contrasto con i principi contenuti nella Legge 5 dicembre 2014 n. 211 e nel presente Codice Deontologico.
7. L'Operatore dell'Informazione non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale, né a sfruttare la propria posizione professionale per ottenere benefici economici o privilegi per sé o per altri. La responsabilità etica dell'Operatore dell'Informazione verso la collettività prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. L'Operatore dell'Informazione non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore o di organi dello Stato.
8. L'Operatore dell'Informazione non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare il contenuto degli articoli o delle notizie.
9. L'Operatore dell'Informazione non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona.
10. L'Operatore dell'Informazione non deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale, anche con riferimento alla Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche.
11. L'Operatore dell'Informazione non deve intervenire sulla realtà dei fatti, manipolandola, attraverso la creazione di immagini artificiose.

12. Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

Art. 4

(Responsabilità dell'Operatore dell'Informazione)

1. L'Operatore dell'Informazione è responsabile del proprio lavoro verso la collettività e deve favorire il dialogo dei singoli con i diversi organi d'informazione. L'Operatore dell'Informazione si impegna a creare strumenti idonei allo scopo dando la massima diffusione alla loro attività.
2. L'Operatore dell'Informazione accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata giornalistica, purché le disposizioni non siano contrarie alla normativa vigente, al presente Codice Deontologico e alla contrattazione collettiva di settore.

TITOLO III

DOVERI NEI CONFRONTI DELLA PERSONA

CAPO I

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA E DELLA PRIVACY

Art. 5

(Principi di non discriminazione)

1. L'Operatore dell'Informazione non può discriminare nessuno per la razza, etnia, nazionalità, provenienza geografica e sociale, religione, sesso, orientamento sessuale, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento a queste caratteristiche della sfera privata delle persone, è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico e dovrà svolgersi, in ogni caso, in modo non discriminatorio, non ingiurioso e non denigratorio, anche in ossequio alla Legge 28 aprile 2008 n. 66.

Art. 6

(Diritto di cronaca e diritto alla riservatezza)

1. L'Operatore dell'Informazione rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico.
2. Rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie, a meno che ciò non comprometta l'acquisizione di informazioni rilevanti per l'interesse pubblico della loro natura o l'incolumità stessa dell'Operatore dell'Informazione.
3. I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una loro identificazione (fotografie, immagini, ecc.).
4. I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati, né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione, a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.
5. Fatta salva l'essenzialità dell'informazione, l'Operatore dell'Informazione non fornisce notizie pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

6. L'Operatore dell'Informazione presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'Autorità Giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle loro famiglie.

7. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, l'Operatore dell'Informazione non produce immagini e/o foto di persone in stato di detenzione o arresto che siano lesive della loro dignità.

CAPO II

TUTELA DEI MINORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI FISICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

Art. 7

(Tutela dei Minori)

1. L'Operatore dell'Informazione rispetta i diritti del bambino e le regole internazionalmente riconosciute per la tutela del minore. In particolare:

- a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
- b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
- c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Art. 8

(Tutela dei soggetti deboli)

1. L'Operatore dell'Informazione tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli, in particolare delle persone malate, anziane e disabili, in coerenza con la Legge 28 aprile 1989 n. 43, la Legge 7 gennaio 2008 n.1 e la Legge 10 marzo 2015 n. 28.

2. L'Operatore dell'Informazione tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

- a) utilizza la massima cautela nel diffondere notizie sanitarie che non possono essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;
- b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
- c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

3. L'Operatore dell'Informazione, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale.

4. L'Operatore dell'Informazione si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.

5. In caso di persone malate, disabili, svantaggiate o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare un sensazionalismo che comporti lo sfruttamento della persona.

TITOLO IV

COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELL'INFORMAZIONE

Art. 9

(Modalità di rettifica e replica)

1. L'Operatore dell'Informazione rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte e lesive.
2. Rettifica quindi con tempestività nella prima edizione utile e con appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
3. L'Operatore dell'Informazione non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di una comunicazione giudiziaria (informazione di garanzia) deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.
4. Le rettifiche o le repliche di cui ai commi precedenti sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta da parte di agenzie di stampa, testate online e quotidiani, ovvero entro la pubblicazione successiva in caso di testate periodiche. Rettifiche e repliche, devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate ed essere possibilmente pubblicate nella loro interezza e con spazi analoghi a quelli che contenevano la notizia originaria.

Art. 10

(Presunzione di innocenza)

1. In tutti i casi di indagini o processi, l'Operatore dell'Informazione deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.
2. L'Operatore dell'Informazione non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.
3. In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, l'Operatore dell'Informazione deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.
4. L'Operatore dell'Informazione deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati minori, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Art. 11

(Verifica, trasparenza e confidenzialità delle fonti)

1. L'Operatore dell'Informazione deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.
2. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, l'Operatore dell'Informazione deve rispettare il segreto professionale e avrà cura, se lo ritenga necessario, di informare il lettore di tale circostanza.
3. In qualunque altro caso l'Operatore dell'Informazione deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
4. In nessun caso l'Operatore dell'Informazione accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

Art. 12

(Informazione e pubblicità)

1. I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.
2. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
3. L'Operatore dell'Informazione deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria, non accettare remunerazioni o sponsorizzazioni che, sotto alcuna forma, possano condizionare la scelta e il contenuto degli articoli e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Art. 13

(Incompatibilità)

1. L'Operatore dell'Informazione non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.
2. L'Operatore dell'Informazione non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.
3. L'Operatore dell'Informazione rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
4. L'Operatore dell'Informazione non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né si presta ad iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.
5. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
6. Gli Operatori dell'Informazione si impegnano a non svolgere altre attività che possano alterare la loro indipendenza di giudizio. In particolare si impegnano a non accettare e svolgere incarichi che possano limitare l'accuratezza, la correttezza e l'indipendenza delle informazioni che elaborano e delle valutazioni che esprimono.

TITOLO V

INTERPELLO E ISTRUZIONI OPERATIVE

Art.14

(Interpello al Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione ed emanazione di istruzioni operative)

1. Nel caso in cui l'Operatore dell'Informazione abbia dubbi sulla corretta interpretazione e adeguamento del proprio operato alle disposizioni di cui al presente Codice Deontologico, può rivolgere formale interpello al Consiglio Direttivo della Consulta per l'informazione (di seguito anche Consiglio Direttivo).
2. Il Consiglio Direttivo della Consulta per l'informazione può emanare e pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, istruzioni sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente Codice Deontologico.

TITOLO VI
SEGNALAZIONI DEONTOLOGICHE, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E RAPPORTO TRA
CONSULTA PER L'INFORMAZIONE E AUTORITÀ GARANTE

Art. 15

(Azione disciplinare e ruolo dell'Autorità Garante per l'informazione)

1. Gli Operatori dell'Informazione responsabili della mancata osservanza dei doveri inerenti alla loro professione sono sottoposti a procedimento disciplinare.
2. La competenza del procedimento disciplinare appartiene all'Autorità Garante per l'Informazione.

Art. 16

(Avvio della procedura)

1. Le segnalazioni sono trasmesse all'Autorità Garante per l'Informazione (di seguito anche Autorità). La segnalazione può essere fatta da chiunque purché in forma scritta e sottoscritta dal segnalante.
2. Nel caso di condanna penale che non comporti le pene accessorie di cui all'articolo 27 del presente Codice, il Consiglio Direttivo trasmette direttamente segnalazione all'Autorità Garante affinché quest'ultima dia avvio al procedimento disciplinare.

Art. 17

(Istruttoria)

1. Per ogni segnalazione l'Autorità Garante forma un apposito fascicolo e vi assegna un numero di ruolo progressivo.
2. L'istruttoria è svolta dall'Autorità sulla base delle indicazioni e dell'eventuale documentazione trasmessagli dal segnalante. L'Autorità può, ex officio, raccogliere dati e documenti utili in relazione ai fatti segnalati (es. acquistare copie di quotidiani, accedere alla rete per verificare l'utilizzo improprio di testate online, sentire eventuali interessati o soggetti a conoscenza dei fatti). Qualora l'Autorità si determini per l'irrilevanza del fatto o per la non responsabilità dell'Operatore dell'Informazione o degli operatori interessati, provvede all'archiviazione del fascicolo con indicazione dei motivi per i quali non si è ritenuto di procedere. All'archiviazione procede anche in ipotesi in cui non si sia dato avvio al procedimento disciplinare post conclusione dell'istruttoria decorso infruttuosamente il termine di 6 mesi dal ricevimento della segnalazione.
3. Ove dall'istruttoria emergano circostanze tali da doversi procedere, l'Autorità provvederà a dare formale avvio al procedimento disciplinare.
4. La fase istruttoria non può avere durata superiore a 180 giorni. Decorso questo termine, o verificatosi a posteriori il suo supero, non si potrà procedere all'irrogazione della sanzione a carico dell'Operatore dell'Informazione o degli operatori interessati.

Art. 18

(Avvio del procedimento disciplinare)

1. Svolta l'istruttoria e formulate le contestazioni disciplinari, l'Autorità notifica all'Operatore dell'Informazione o agli operatori interessati l'avvio del procedimento disciplinare con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dell'avvio del procedimento disciplinare è dato contestuale avviso – per conoscenza – al Consiglio direttivo della Consulta per l'informazione.

2. L'avviso dell'avvio del procedimento disciplinare riporta i fatti e le circostanze poste a fondamento della contestazione disciplinare, indica in termini chiari le norme che si assumono violate e assegna al destinatario il termine di 30 giorni per formulare le proprie difese, fornire documentazione a supporto della propria estraneità ai fatti o per provare la propria non colpevolezza e/o per indicare i testi per i quali si chiede l'ammissione e l'escussione.
3. L'Operatore dell'Informazione interessato può accedere - anche tramite proprio rappresentante ad acta - alla documentazione oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità.
4. Per le sole ipotesi di contestazioni sanzionabili con la sospensione e la cancellazione, è facoltà dell'Operatore dell'Informazione chiedere di essere audito in apposita udienza avanti all'Autorità Garante.
5. Per le sole ipotesi di contestazioni sanzionabili con l'avvertimento e la censura, decorsi trenta giorni dall'avviso di cui al comma 2, l'Autorità Garante, salvo ritenga di provvedere all'archiviazione del procedimento in ragione delle difese avanzate dall'Operatore dell'Informazione, provvede all'irrogazione della sanzione nei modi e con gli effetti di cui al successivo articolo 22.

Art. 19

(Udienza di dibattimento da tenersi solo per ipotesi di contestazioni sanzionabili con la sospensione e la cancellazione)

1. Qualora l'Autorità Garante ritenga di dover proseguire nell'esercizio dell'azione disciplinare per l'applicazione della sospensione o della cancellazione, può accordare la fissazione di una udienza all'Operatore dell'Informazione interessato o da uno degli operatori interessati che ne faccia richiesta, che deve tenersi entro 45 giorni dalla richiesta stessa all'Autorità. Con l'avviso di convocazione dell'udienza, da notificarsi all'Operatore dell'Informazione interessato o agli operatori interessati, al segnalante, al Presidente del Consiglio direttivo della Consulta per l'informazione e agli eventuali testi da escutere, con raccomandata con ricevuta di ritorno si indica data, ora e luogo in cui si terrà l'udienza stessa.
2. All'udienza partecipano i membri dell'Autorità, l'Operatore dell'Informazione interessato o gli operatori interessati dal procedimento disciplinare, coloro che li assistono e, se intendano parteciparvi, il segnalante e il Presidente del Consiglio direttivo della Consulta per l'informazione o suo sostituto formalmente delegato per iscritto, qualora intenda farlo.
3. Nel corso dell'udienza, verbalizzata la presenza di tutte le parti e dei componenti dell'Autorità Garante, viene data lettura della lettera di contestazione e il membro dell'Autorità in qualità di relatore esplicita, se necessario, i fatti e le circostanze poste a fondamento della contestazione. Quindi, se vi sono testi da audire, questi sono sentiti ed escussi. Le domande ai testi sono poste unicamente dai membri dell'Autorità. Non è ammesso il dialogo diretto in udienza tra i testi e le parti coinvolte (Operatore dell'Informazione interessato o operatori interessati, segnalanti e Presidente del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione). La domanda da porre al teste è indicata ai membri dell'Autorità, i quali se ritenuta la stessa coerente e utile ai fini del decidere, provvedono a sottoporla al teste o ai testi.
4. Se le parti coinvolte richiedono di intervenire, viene prima data la parola al segnalante, quindi al Presidente del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione o suo rappresentante. Prende, poi, la parola l'operatore interessato (o, se più d'uno, gli operatori interessati) ovvero colui o coloro che li assistono nel procedimento.
5. Di tutto lo svolgimento del procedimento è data corretta e formale verbalizzazione. Il verbale, per far fede, è firmato in calce dai membri presenti dell'Autorità e dall'operatore o dagli operatori interessati. Se la discussione non si esaurisca in un solo giorno si deve fissare una nuova data per la prosecuzione della stessa.
6. Qualora il soggetto del procedimento disciplinare sia il Presidente della Consulta per l'Informazione, resta valido l'iter di cui agli articoli e commi precedenti, fatta salva la possibilità che un membro del Direttivo della Consulta sia presente all'udienza di cui al comma 2 del presente

articolo. Nel caso qui presentato, sarà il Segretario Generale della Consulta o altro membro da lui indicato a partecipare all'udienza, qualora intenda farlo.

Art. 20
(Decisione)

1. Al termine della discussione, l'Autorità procede nel termine di 30 giorni all'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura e all'eventuale irrogazione della sanzione; provvedimento sottoscritto dal presidente dell'Autorità, o in caso di impossibilità da suo sostituto, e da notificarsi per iscritto all'Operatore dell'Informazione o agli operatori interessati e al Consiglio Direttivo della Consulta per l'informazione.

2. Qualora per la violazione contestata sia prevista la sanzione della sospensione o della cancellazione, prima di adottare il provvedimento, l'Autorità richiede il parere non vincolante del Consiglio Direttivo della Consulta sulla vicenda. Nel caso in cui la Consulta si esprima per la non irrogazione della sanzione o per l'applicazione dell'avvertimento o della censura in luogo della sospensione o della cancellazione, l'Autorità – che intenda procedere all'irrogazione della sanzione della sospensione o della cancellazione – deve indicare chiaramente e in modo esaustivo le ragioni per cui intenda di discostarsi dal parere del Consiglio Direttivo della Consulta.

3. Nel caso di cui al comma precedente, il termine di 30 giorni per l'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura è sospeso dal giorno della richiesta di parere al Consiglio Direttivo della Consulta sino alla ricezione dello stesso da parte dell'Autorità. Il Consiglio Direttivo ha un termine di 30 giorni per l'emanazione e trasmissione del parere all'autorità, decorso il quale si ritiene per silenzio assenso che il Consiglio Direttivo condivide appieno le conclusioni raggiunte dall'Autorità e l'opportunità della sospensione o della cancellazione.

Art. 21
(Esecutività e ricorribilità del provvedimento)

1. La sanzione disciplinare, il cui provvedimento è firmato e sottoscritto nei modi e nei termini di cui all'articolo che precede, produce i suoi effetti dal tempo della notifica. Dell'irrogazione della sanzione è tenuta traccia nei propri registri da parte dell'Autorità. Delle sanzioni della censura, della sospensione e della cancellazione è data pubblicità e rimane traccia nel fascicolo relativo al singolo Operatore dell'Informazione. Dell'avvertimento non è data pubblicità, ma l'Autorità ne tiene separata traccia ai fini della recidiva in ipotesi di nuovo procedimento disciplinare a carico dell'operatore.

2. Il provvedimento disciplinare con cui si irroga la sanzione può essere impugnato avanti al Tribunale Amministrativo ai sensi della Legge del 28 giugno 1989 n.68, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione.

TITOLO VII
SANZIONI

Art. 22
(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari, pronunciate con decisione motivata dall'Autorità garante, sono:
- a) l'avvertimento;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione dal registro e dall'esercizio della professione;
 - d) cancellazione dal registro.

Art. 23
(Avvertimento)

1. L'avvertimento viene inflitto per iscritto nei casi di abusi o mancanze di lieve entità. Viene annotato sul registro e, qualora non siano state riscontrate ulteriori violazioni, cancellata dopo un anno.

Art. 24
(Censura)

1. La censura viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale da redigere per iscritto indicando la violazione accertata. Copia della censura espressa viene rilasciata agli interessati e trasmessa alla Consulta.

2. L'Operatore dell'Informazione incorre nella censura per infrazioni ai propri doveri previsti dal presente Codice Deontologico e per la reiterata e plurima inosservanza degli avvertimenti dell'Autorità Garante per l'Informazione

Art. 25
(Sospensione dal registro)

1. La sospensione dal registro e dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale. Viene inflitta in caso di violazioni gravissime del Codice Deontologico.

2. La sospensione viene comminata per un periodo non inferiore a un mese e non superiore ad un anno.

3. Nel suddetto periodo all'Operatore dell'Informazione viene temporaneamente ritirata la tessera.

Art. 26
(Cancellazione dal registro)

1. La Cancellazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nel registro.

2. L'Operatore dell'Informazione incorre nella cancellazione dal registro in caso di adesione ad associazioni segrete di cui all'articolo 3, comma 6, del presente Codice Deontologico.

Art. 27
(Cancellazioni automatiche previste per legge)

1. Nel rispetto dell'articolo 5 comma 18 della Legge n. 211/2014, il Consiglio Direttivo delibera d'ufficio la cancellazione dalla Consulta e dai registri, in caso di perdita dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza o residenza sammarinese o del rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica sammarinese.

2. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di cancellare dalla Consulta e dai registri coloro che abbiano riportato con sentenza definitiva condanne penali che comportino interdizione permanente dai pubblici uffici. Nel caso di condanna definitiva che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso automaticamente durante il periodo di interdizione. Sono fatti salvi reati connessi all'esercizio della professione giornalistica.

3. L'Operatore dell'Informazione è tenuto a comunicare tempestivamente alla Consulta per l'Informazione eventuali modifiche del suo status di cittadino/residente.

Art. 28

(Reiscrizione degli Operatori dell'Informazione cancellati dal registro)

1. L'Operatore dell'Informazione cancellato dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere reinscritto, trascorsi cinque anni dal giorno della cancellazione dal registro.

Art. 29

(Integrazioni e adeguamenti)

1. Eventuali integrazioni e adeguamenti relativi a diritti e doveri degli Operatori dell'Informazione potranno essere adottati sotto forma di carte etico deontologiche con la stessa valenza e forza normativa del presente Codice Deontologico.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 marzo 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti